**MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.R. n. 31/2009)**

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
via Alfieri 15
10121 Torino

Il/La sottoscritto/a ……nato/a a…… il ……..……...
residente a ……..……c.a.p. ……
via/c.so ……
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)…….
tel. …… fax ……....
codice fiscale ……...
presenta la propria candidatura per la nomina a:

**Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (L.R. n. 31/2009)**

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …….
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
   - ☐ laurea in discipline giuridiche o umanistiche: …….
   - ☐ competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
   - ☐ esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile;

3*. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale.
4*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa: ……
…….
5. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative: ……..……...
……..
……..
6*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:……..
...……

7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive: ……

……..
8. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie: …….
…….
9. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando) ……
……..

10*. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

11*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di *ineleggibilità* di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31

12*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di *incompatibilità* di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31

☐ di trovarsi in alcuno dei casi di *incompatibilità* di cui all'art. 7, commi 3 e 5 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31 e, in particolare……
……

13. in caso di risposta affermativa al punto n. 12, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;
14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 9 della l.r. 9 dicembre 2009, n. 31;

dichiara altresì

15. di essere consapevole che la nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
16. di accettare preventivamente la nomina;
17. di allegare alla presente:
☐ copia fotostatica del documento di identità personale
☐ *curriculum vitae*

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

……., li ……

Firma

……

**L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento ue 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link:**
**www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine**

**ESTRATTO DEGLI ARTT. 7 E 9 DELLA LEGGE REGIONALE 31/2009**

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e n. 154/1981 recante "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*"; deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;
c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.
Non sono eleggibili alla carica di Garante:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
Sono incompatibili con la carica di Garante:
a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**Il modello specifico per la presentazione della candidatura è allegato al presente comunicato. Il modello specifico è anche reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale al seguente link https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine , cliccando sul comunicato di riferimento.**

## NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

**Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.**

**La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - all'indirizzo riportato:**

**-con consegna a mano agli Uffici del Consiglio regionale (gli orari di apertura degli uffici sono indicati nel comunicato di riferimento)**

**-a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it**

**L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nei modi sopra indicati, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

**Nel caso in cui l'istanza sia consegnata a mano agli uffici del Consiglio regionale essa può essere sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio Nomine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

## NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

**3**. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e n. 154/1981 recante "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale".

**4**. Specificare l'attuale condizione professionale.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).
Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Il conferimento della carica di Garante ad una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio (art. 2 c. 5 L.r. 2 dicembre 2009 n. 28).

**6**. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

**10**. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

**11**. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della l.r. n. 31/2009 non sono eleggibili:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

**12**. Ai sensi dell'art. 7, commi 3, 4 e 5, della l.r. n. 31/2009 sono incompatibili con la carica di Garante:
a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
4. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
5. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.